

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI MANUFATTI NEI CIMITERI COMUNALI

CAPO I

CONCESSIONE LOCULI ED OSSARI

- Art. 1 -

La concessione in uso di loculi ed ossari che il Comune costruisce nei Cimiteri Comunali è disposta dal Dirigente con proprio provvedimento, a richiesta dei privati e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

- Art. 2 -

I loculi sono esclusivamente destinati alla tumulazione dei cadaveri, resti mortali e ceneri; gli ossari alla tumulazione di resti mortali e ceneri.

La concessione ha valore esclusivamente d'uso e quindi non trasferisce la proprietà al concessionario.

Il diritto di sepoltura nel loculo è esercitato per la tumulazione della salma appartenente in vita alla persona indicata nella richiesta di concessione.

Solo in casi di accertata necessità, previa autorizzazione del Sindaco, potrà essere tumulata la salma di altra persona, comunque per un periodo limitato alla durata della necessità stessa.

Il diritto di sepoltura negli ossari è esercitato esclusivamente per la tumulazione di resti mortali e/o ceneri della persona indicata nella richiesta di concessione.

La concessione di cui all'art. 1 ha la durata di 40 anni a decorrere dalla data di stipula dell'atto relativo, salvo quanto previsto al successivo comma.

Per i loculi abbinati in gruppi da 2 o da 4 in 4^a e 5^a fila, concessionati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, la concessione di cui all'art. 1 ha la durata di 80 anni decorrere dalla data di stipula dell'atto relativo. La concessione può tuttavia cessare di pieno diritto anche prima della scadenza del termine qualora il cimitero ove si trovano i colombari venga soppresso.

In caso di soppressione del cimitero i concessionari o i loro aventi causa hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nell'eventuale nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante o per 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Pagina 2

del Comune.

Le spese per il rifacimento della lapide e quelle delle pompe funebri che siano richieste dal privato sono a carico dei concessionari.

Allo scadere del periodo della concessione, si provvederà alla estumulazione della salma.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

A completamento della mineralizzazione della salma, i resti mortali, se non richiesti dai familiari per il collocamento in sepoltura privata, saranno raccolti nell'ossario comune del cimitero.

- Art. 3 -

La chiusura dei loculi e degli ossari, dopo la tumulazione dei cadaveri, resti mortali e ceneri, sarà eseguita a cura del Comune; la lapide che esternamente dovrà apporsi a copertura del loculo o ossario, le incisioni e il collocamento, sono a carico del concessionario o aventi causa.

Il Comune è tenuto alla sorveglianza dei loculi ed ossari ed alla loro ordinaria manutenzione. Le eventuali riparazioni e rifacimenti delle lapidi spettano al concessionario o aventi causa.

Il concessionario o aventi causa saranno tenuti a contribuire alle spese per eventuali interventi di manutenzione straordinaria della struttura che si rendessero necessari per cause non dipendenti da incuria o mancanza di ordinaria manutenzione e comunque dipendenti da causa di eventi eccezionali.

- Art. 4 -

Ciascun loculo ed ossario sarà distinto con numero progressivo.

In ogni loculo potrà collocarsi un solo cadavere; per la durata della Concessione, su richiesta del concessionario o degli aventi causa, se lo spazio lo consente, è ammessa anche la tumulazione di resti mortali e/o ceneri di familiari e/o benemeriti.

In ogni ossario potranno collocarsi esclusivamente resti mortali e/o ceneri. Negli ossari a due o più posti, oltre ai resti o ceneri della persona indicata nella richiesta di concessione, potranno essere tumulati anche resti mortali e/o ceneri di altri familiari e/o benemeriti indicati dal concessionario o aventi causa.

- Art. 5 -

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Pagina 3

duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le ossa e i resti mortali destinati alla tumulazione debbono essere raccolti, in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura recante nome e cognome del defunto, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

Le ceneri derivanti dalla cremazione, destinate alla tumulazione, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

- Art. 6 -

La richiesta di concessione va effettuata presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali con versamento contemporaneo del costo relativo. Ogni concessione è formalizzata con apposito contratto di concessione redatto in un unico originale, in bollo, da conservarsi agli atti del Comune. Al concessionario viene rilasciata copia fotostatica della concessione.

- Art. 7 -

La tariffa di concessione di loculi ed ossari è fissata dal competente organo, sulla base dei costi di costruzione di manutenzione e di gestione delle costruzioni e infrastrutture cimiteriali.

L'importo medesimo sarà versato alla tesoreria Com.le su conforme ordinativo d'incasso dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

La richiesta comporta il riconoscimento, in favore dei retrocedenti del rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di concessioni perpetue o qualora la retrocessione avvenga entro 10 anni dal rilascio, il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia;
- b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 10 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di concessione relativa agli anni interi residui non fruiti (importo di concessione x tempo residuo / 2 x durata concessione).

- Art. 8 -

E' ammessa la concessione in uso quarantennale per la sepoltura

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Pagina 4

in loculo solo in caso di decesso; quella negli ossari solo in presenza di resti mortali o ceneri da collocare. Tale concessione è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per la tumulazione di defunti residenti in vita nel Comune di Santarcangelo di R. o ivi deceduti;
- b) per la tumulazione di defunti che alla nascita siano stati residenti a Santarcangelo di R. o che vi abbiano risieduto in vita per almeno 20 anni consecutivi;
- c) per la tumulazione di defunti aventi parenti in linea retta o fratelli residenti o sepolti nel Comune di Santarcangelo di R.;
- d) per la tumulazione di defunti il cui coniuge o convivente "more uxorio" sia già sepolto nel Comune di Santarcangelo di R.;
- e) per la tumulazione di defunti religiosi originari di Santarcangelo di R. o che nel Comune abbiano avuto la residenza per almeno 9 anni;
- f) per la tumulazione di defunti già sepolti in altri Comuni e per i quali si chiede il trasferimento, purchè esista una delle condizioni illustrate ai punti precedenti.

E' altresì ammessa la concessione in uso di loculi ed ossari per la sepoltura di defunti già tumulati in loculi od ossari, nei quali gli stessi non avevano diritto di sepoltura (sepulture temporanee, ecc...), purchè tale situazione sia adeguatamente dimostrata.

Non è ammessa la concessione quarantennale di loculi per la tumulazione di resti mortali e/o ceneri.

E' ammessa la concessione anticipata di loculi in previsione e per il tempo della morte esclusivamente nei seguenti casi:

- a) a favore di richiedenti, residenti a Santarcangelo di R. o aventi parenti in linea retta o fratelli già sepolti a Santarcangelo di R., di età superiore a 70 anni, che dimostrino di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
- b) per i loculi abbinati a gruppi di due o di quattro, in quarta e quinta fila (concessione ottantennale).

Le assegnazioni di cui al precedente comma lettera b) potranno essere effettuate esclusivamente a favore di:

- a) residenti nel Comune di Santarcangelo di R.;
- b) richiedenti che alla nascita siano stati residenti a Santarcangelo di R. o che vi abbiano risieduto in vita per almeno 20 anni consecutivi;
- c) coniugi o conviventi more uxorio di defunti già sepolti a Santarcangelo di R.
- d) parenti in linea retta o fratelli di defunti già sepolti a Santarcangelo di R.;
- e) religiosi originari di Santarcangelo o che nel Comune abbiano risieduto per almeno 9 anni.

Ad integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, in assenza di tipologia di loculi abbinati e qualora la disponibilità dei loculi sia tale da non pregiudicare le future assegnazioni, possono essere assegnati due loculi contigui (solo in

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Pagina 5

4^a e 5^a fila sia in orizzontale che in verticale), tali da costituire una sepoltura collettiva, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in caso di decesso, a richiesta del coniuge superstite per riservarsi una sepoltura accanto al proprio congiunto; la concessione dei due loculi sarà di durata cinquantennale con una tariffa maggiorata del 20%;
- b) in caso di decesso, qualora l'altro coniuge sia già sepolto presso un cimitero comunale, al fine di consentire il ricongiungimento; in tal caso il concessionario, o avente titolo, del loculo occupato dovrà richiedere il trasferimento della salma entro due mesi dalla stipula del nuovo contratto con contestuale rinuncia della concessione del loculo liberato;

Le tipologie dei loculi assegnati, dovranno rimanere a posto singolo, senza pertanto modificare l'estetica del gruppo di loculi con demolizioni di nervature strutturali divisorie, lapidi doppie o qualunque altra opera tesa ad unire, anche solo esteticamente i manufatti."

Le assegnazioni dei nuovi gruppi di loculi realizzati nel cimitero di San Martino (settore "Orione") e di quelli che verranno in futuro realizzati con la medesima tipologia anche in altri cimiteri, verranno effettuate in ordine numerico progressivo, osservando come criterio di priorità, la data della richiesta di concessione.

Per gli ossari e per i loculi non compresi tra quelli indicati al comma precedente, le assegnazioni verranno effettuate in base alle disponibilità su scelta dei richiedenti.

Qualora il coniuge, un parente di 1° grado o il convivente del defunto, siano affetti da grave e certificato handicap, è ammessa la concessione, su richiesta ed in base alle disponibilità, di loculo od ossario opportunamente raggiungibile nelle file più basse.

E' vietata la sub-vendita e la sub-concessione dei loculi ed ossari concessionati ai sensi del presente articolo, pena la revoca immediata della concessione, salvo quanto stabilito dal comma 4° dell'art. 2 del presente regolamento.

La salma dell'avente diritto alla sepoltura deceduto fuori Comune deve essere tumulata nel loculo che le è riservato di norma entro il termine massimo di un anno, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della somma versata, esclusa ogni ragione ed eccezione di congiunti e di terzi.

Altrettanto resta fissato in caso di naufragio o di altro accidente, qualora la salma non sia ritrovata nel termine suddetto.

- Art. 9 -

Per la tumulazione delle salme, resti mortali o ceneri, dovrà essere esibito al custode del cimitero il contratto di concessione di cui all'Art. 6, ovvero la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al successivo art. 10. In mancanza di tale documentazione verrà rifiutata la tumulazione.

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Pagina 6

- Art. 10 -

Per quanto riguarda loculi ed ossari assegnati in concessione perpetua e per i quali non è possibile reperire i vecchi contratti, si considereranno concessionari gli esecutori dei versamenti che risultano dai documenti agli atti.

L'utilizzo di tali manufatti potrà avvenire su richiesta del concessionario come sopra determinato, ovvero dagli eredi mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della L. 15/68 nella quale venga attestato tale diritto ereditario.

- Art. 11 -

L'utilizzo di loculi ed ossari, a concessione cinquantennale, non regolarizzata con la sottoscrizione dei relativi contratti, è subordinato alla stipula dell'atto relativo da parte dell'esecutore del versamento o degli eredi; in tal caso la concessione rimarrà cinquantennale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Nei loculi e ossari concessionati in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, è consentita, solo su richiesta del concessionario o dell'avente diritto, la sepoltura di persona diversa da quella indicata nel contratto, purchè convivente, parente o affine fino al 3° grado del concessionario o dell'avente diritto.

CAPO II

CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA

- Art. 12 -

In qualsiasi momento è possibile inoltrare domanda di assegnazione in concessione di tomba di Famiglia o area cimiteriale, indipendentemente dalla disponibilità delle stesse.

Al momento dell'assegnazione, qualora non possano essere soddisfatte tutte le richieste, verrà data priorità, ai cittadini in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti ed in base alla data di presentazione delle domande:

- avere la residenza nel Comune di Santarcangelo di R.;
- avere il coniuge o convivente more uxorio già sepolto presso uno dei cimiteri comunali;
- avere parenti in linea retta o fratelli già sepolti presso uno dei cimiteri comunali;
- essere Religioso originario di Santarcangelo di R. o che nel comune abbia avuto la residenza per almeno 9 anni.

La scelta delle aree o tombe di famiglia disponibili, verrà

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Pagina 7

effettuata dai cittadini richiedenti in base alle disponibilità e con l'ordine di priorità sopra stabilito.

Le domande di aventi diritto ai sensi dei precedenti commi e rimaste inevase per indisponibilità, avranno la precedenza per le future assegnazioni.

Ad ogni assegnazione, pertanto, verranno aggiornate le graduatorie, sulla base delle vecchie e nuove domande rispettando i criteri sopra citati.

Si prenderà atto di eventuali rinunce, dell'assegnazione con conseguente slittamento della graduatoria.

Ogni concessione verrà formalizzata con apposito contratto redatto in un unico originale, in bollo, da conservarsi agli atti del Comune. Al concessionario verrà rilasciata copia fotostatica della concessione.

Il concessionario sarà tenuto a rispettare tutte le clausole e condizioni previste dal sopracitato contratto di concessione.

- ART. 13 -

Il periodo della concessione di tombe di famiglia è fissato in anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data della consegna del manufatto al privato concessionario. I titolari della concessione o loro eredi ed aventi causa, tuttavia, avranno diritto di richiedere il rinnovo della concessione alla scadenza, previo pagamento ex novo del prezzo di concessione in vigore al momento del rinnovo e semprechè ciò non sia in contrasto con le disposizioni di legge e di regolamento che potranno essere eventualmente emanate in futuro.

- Art. 14 -

E' ammessa la facoltà per il concessionario di recedere dal contratto, consegnando direttamente al Protocollo Generale del Comune o inviando a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, apposita richiesta, entro i sei mesi antecedenti la scadenza annuale del contratto. In tal caso l'Amm.ne Com.le provvederà a restituire quanto versato a titolo di corrispettivo per la concessione, decurtato della percentuale dell'1% per ogni anno di godimento della struttura. Tale rimborso avverrà solo dopo che l'Ufficio Com.le preposto avrà certificato la riduzione in pristino dell'edicola funeraria che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario recedente.

- Art. 15 -

Nell'edicola potranno essere ricavati loculi e ossari secondo gli schemi previsti nella tavola di disegno allegate ai progetti approvati dall'Amm.ne Com.le.

L'edicola, realizzata secondo i progetti approvati dall'Amm.ne, verrà consegnata finita esternamente; saranno a carico

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Pagina 8

dei concessionari le opere di sistemazione interna per la creazione dei loculi, la loro rifinitura e la fornitura e posa del cancelletto di chiusura da realizzare secondo i disegni forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' a carico del Comune la predisposizione di tutte le canalizzazioni e impianti esterni per dotare l'edicola degli opportuni allacci alla linea di illuminazione votiva e per l'allontanamento delle acque pluviali.

- Art. 16 -

Tutte le opere di finitura previste a carico dei concessionari dovranno essere eseguite nel termine massimo di tre anni dalla data della consegna del manufatto, eventualmente prorogato con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del concessionari. Qualora tale termine non fosse rispettato si avrà la decadenza automatica della concessione, cioè senza che occorra alcuna formalità, con l'incameramento del corrispettivo versato ed il passaggio in proprietà al Comune delle eventuali opere non rifinite, l'uno e l'altro a titolo di penale.

- Art. 17 -

Il diritto dell'uso dell'area e dell'edicola non ne trasferisce ai concessionari la proprietà e l'area stessa rimane, tra l'altro, soggetta al regime dei beni demaniali ex art. 822 - C.C.

Lo stesso diritto non può essere ceduto nè trasmesso a terzi, nè permutato, tanto per atto fra vivi quanto per atto di ultima volontà, anche se a titolo gratuito, sotto comminatoria della decadenza immediata della concessione o incameramento del corrispettivo a titolo di penale.

- Art. 18 -

Il diritto di sepoltura nei loculi che saranno ricavati nella tomba è riservato alle persone della famiglia jure sanguinis dei concessionari fondatori della tomba, tuttavia essi ed i loro successori hanno la facoltà di concedere l'uso di detti loculi a parenti ed affini entro il 6° grado. Può altresì essere consentita, se richiesta dai concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi, nonchè di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario. Ogni altra concessione si presume fatta a scopo di lucro o di speculazione, per cui il Comune potrà imporre, a titolo di penale, un corrispettivo pari a quello vigente all'epoca per la concessione del diritto di sepoltura nei loculi o colombari costruiti dal Comune.

- Art. 19 -

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Pagina 9

A dette sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite per le tumulazioni e le estumulazioni nel Regolamento di Polizia Mortuaria.

- Art. 20 -

Spetta ai concessionari, ai loro successori ed aventi causa, mantenere a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti realizzati sul suolo di cui al presente atto.

In caso di inadempienza il Comune concedente si riserva il diritto di provvedere d'ufficio ma a spese del concessionario.

- Art. 21 -

Nel caso di soppressione del Cimitero, saranno applicate le disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 -

Le disposizioni del presente regolamento s'intendono estese per quanto applicabili, anche alle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo.

- Art. 23 -

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento per le concessioni di aree nel Cimitero del Capoluogo, approvato con delibera consiliare n. 228 del 31/8/1979, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i lavori per la sistemazione delle aree comuni e la fornitura della pavimentazione per il marciapiede saranno realizzati a cura e spese dei concessionari, utilizzando gli stessi materiali e tipologie delle tombe già edificate.

- Art. 24 -

Per quanto eventualmente non contemplato nel presente regolamento, saranno osservate per quanto applicabili, le disposizioni in materia igienico-sanitaria, le norme specifiche del Regolamento di Polizia Mortuaria, del regolamento Comunale per la concessione di aree nel Cimitero del Capoluogo, integrato con quanto indicato al precedente art. 23, e del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonchè dei principi generali di legge, ai sensi del Codice Civile.

